

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 23/04/2020

### FATTO

Il ricorrente afferma di essere titolare di un Buono Postale Fruttifero del valore nominale di L. 2.000.000,00, sottoscritto in data 07/10/1986 ed appartenente alla serie "Q/P".

Precisa che il buono reca, sul retro, una stampigliatura con la quale, in attuazione del D.M. del 13/06/1986, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, lasciando invariate, di contro, le originarie condizioni di rendimento per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Atteso che l'intermediario avrebbe liquidato una somma (€ 12.869,09) inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili (€ 15.998,76), si rivolge all'Arbitro per ottenere, per il terzo decennio successivo all'emissione del buono, le condizioni di rendimento indicate sul retro dello stesso, per un totale di € 15.998,76, oltre interessi fino al soddisfo.

L'intermediario, seppur regolarmente avvisato della presentazione del ricorso, non ha prodotto controdeduzioni.

### DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito al rendimento di un Buono Postale Fruttifero della serie "Q/P", emesso in data 07/10/1986, successivamente all'emanazione del D.M. 13/06/1986, n. 148.



Al riguardo, va preliminarmente chiarito che, secondo il citato D.M. 13/06/1986, istitutivo della serie di buoni postali distinti dalla lettera "Q", anche i buoni della precedente serie "P", emessi a far data dal 1° luglio 1986, dovevano essere considerati a tutti gli effetti come titoli della nuova serie, salvo l'obbligo per gli uffici postali di apporre sulla parte anteriore del titolo un timbro con la dicitura "Q/P" e sulla parte posteriore un ulteriore timbro, recante l'indicazione dei nuovi tassi di rendimento (art. 5). Ai buoni delle serie precedenti alla "Q", invero, sarebbero stati comunque applicati i saggi di interesse previsti per i buoni della nuova serie, in conformità alle previsioni dell'art. 6 D.M. 13/06/1986.

Nel caso di specie, è pacifico che sul buono sottoscritto dal ricorrente, appartenente all'originaria serie "P", siano state apposte le stampigliature recanti, sul fronte, l'indicazione della nuova serie ("Q/P") e, sul retro, le diverse condizioni di rendimento previste dal D.M. del 13/06/1986, sia pure limitatamente al periodo compreso tra il primo e il ventesimo anno dall'emissione. Manca invece nella timbratura apposta dall'ufficio ogni indicazione relativa al periodo successivo, non risultando modificata, sul punto, l'originaria previsione secondo cui il sottoscrittore avrebbe diritto a L. 516.300 per ogni bimestre maturato successivamente al 20° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

Premesso quanto sopra, per la decisione del caso in esame quest'Arbitro ritiene di doversi uniformare a quanto stabilito dal Collegio di coordinamento con decisione n. 5674/13, là dove, richiamando i principi enunciati da Cass. SS.UU., n. 13979/07, si precisa che può ammettersi una modifica delle condizioni del contratto (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, ma si deve certamente *"escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"* (in arg. v. anche, di recente, Coll. coord., dec. n. 6142/20).

Si è invero consolidato, nelle pronunce di quest'Arbitro, l'orientamento secondo cui, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia, come nel caso di specie, antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si genera nel cliente un legittimo affidamento, meritevole di tutela, sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo: ed infatti, nella disciplina dei BPF il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti, sicché il tenore letterale del documento costituisce il nucleo informativo in base al quale il sottoscrittore valuta la convenienza dell'affare, confidando legittimamente sul fatto che il rapporto sia disciplinato in conformità a quanto enunciato dai buoni. Ne discende, quindi, che in simili circostanze al possessore del titolo devono essere applicate le condizioni riprodotte sullo stesso (cfr., *ex multis*, Coll. Torino, dec. n. 3226/18; Coll. Bologna, dec. n. 17516/18; Coll. Napoli, dec. n. 7726/18; Coll. Roma, dec. n. 8791/17).

Per le ragioni dianzi esposte, a parte istante deve essere riconosciuto – nei limiti della domanda formulata in ricorso - il rendimento previsto sul retro del buono con riferimento al periodo compreso tra il ventunesimo e il trentesimo anno successivo a quello di emissione, oltre interessi dalla data della richiesta di liquidazione (avanzata, per come risulta dalla documentazione in atti, con nota del 02/05/19).

Il ricorso merita pertanto di essere accolto, nei termini sopra specificati.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21°**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986; sono altresì dovuti gli interessi legali dalla richiesta di liquidazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI